

STUDIO LEGALE PIETROSANTI04100 LATINA - PIAZZA MERCATO, 11 - TEL. 0773.693.124/480.051 - FAX 480.510
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - C.F. E P. IVA 01056350596

rar

anticipata via fax

Avv. ANGELO PIETROSANTI

Avv. MARIO LAURO PIETROSANTI

Avv. LUCA MARIA PIETROSANTI

LATINA, LI 21.06.2007

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

OGGETTO: Stefanelli/Lasermar
ThetysSpett.le
Lasermar srl
Via S. Agostino snc
Loc. Casavola
04024 - GAETA (LT)
FAX: 0771/466037

In nome e per conto del sig. Stefanelli riscontro la Vs. del 14.06.2007, chiedendo Vi quali siano le Vs. determinazioni in ordine alla minusvalenza già contestata.

Appare infatti evidente che l'obbligazione coinvolgente il ripianamento B. Roma (che peraltro non prevede il pagamento dell'interesse addebitato) sia interamente compensata dalla minusvalenza accertata.

In tale contesto, prima di prendere contatti con B. Roma è necessario che ci confermi la Vs. volontà di ripianare le esposizioni non dichiarate, indicando altresì modi, termini e garanzie.

Distintamente

Avv. Luca Maria Pietrosanti



Stefanelli Iginò
Via Marittima II
04014 Priverno (LT)

Spett.le
Lasermar S.R.L. Lavori e
Servizi Marittimi
Via S. Agostino
04024 Gaeta (LT)

e.p.c. Spett.le
Tethys srl
Via delle Zoccolette, 30
000186 Roma (RM)

Con riferimento al contratto di cessione quote della Tethys srl del 23.03.2007, contestiamo ancora una volta la mancata corrispondenza delle scritture allegate al contratto alla effettiva situazione contabile della società, nonché il Vs mancato obbligo di garanzia in termini di ripianamento.

Ciò posto, essendo prevista in contratto una clausola risolutiva espressa per tale inadempimento, comunico di avvalermi della clausola, ponendo a Vs disposizione le quote dietro restituzione del prezzo e risarcimento del danno.

Distinti Saluti

Priverno, 05/02/2008

EP 0492/EP 0794 - Mod. 22 R - MOD. 04000 (ex 0150E) - SL [1] Ed. 05

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	LASERMAR		
	DESTINATARIO		SNC
	VIA S. AGOSTINO		N° CIV. CC
	VIA / PIAZZA	04024 GAETA	PROV.
C.A.P.	COMUNE		
MITTENTE	STEFANELLI IGINO		
	MITTENTE		N° CIV. CC
	VIA MARITTIMA II		PROV.
	VIA / PIAZZA	04014 PRIVERNO	
C.A.P.	COMUNE		

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata

Via aerea A.R.
 Assegno €

(in cifre)

Fraz. 96101 Sez. 14 Operaz. 0028
Causale: R 05/02/2008 14:11
Tariffa € 3.40 Affr. € 3.40

Iginò Stefanelli

TRIBUNALE DI LATINA

Atto di citazione ex art 2 D.Lgs. n. 5/2003

PER: Stefanelli Iginò rapp.to e difeso dagli avv.ti Angelo, Mario Lauro e Luca Maria Pietrosanti, presso il loro studio elett.te dom.to in Latina Piazza Mercato n. 11, indicando quale utenza fax cui effettuare le comunicazioni e le notificazioni il n. 0773/480510, giusta delega a margine----

CONTRO: Lasermar srl, in persona del leg. rapp.te p.t., con sede in Gaeta (LT), via Sant'Agostino snc, Frazione Casarevole---

FATTO:

- a) L'esponente, con atto stipulato a Latina in data 23.03.2007 a rogito Notaio Becchetti, ebbe ad acquistare da Lasermar srl una partecipazione al capitale di Thetys srl, pari all'82.85%, pagando il prezzo di euro 100.000,00 (doc.1);
 - b) nell'atto di cessione si prevedeva che: *la parte cedente garantisce che i crediti ed i debiti della società Thetys sono quelli risultanti dalla situazione dei debiti e crediti che si allega al presente atto sotto la lettera A, volendo rispondere della minusvalenza;*
 - c) successivamente alla cessione l'esponente, tramite il commercialista incaricato di seguire la società (Rag Gianfranco Castellano), ebbe più volte a chiedere la consegna dei libri sociali e della contabilità. Solo a fine maggio la contabilità fu consegnata e la stessa risultava ferma al 21.12.2006 (doc.2)!
 - d) eseguita immediatamente una prima disamina, si evidenziò che la situazione patrimoniale garantita non corrispondeva al vero e ciò per somme imponenti. Più in particolare vi erano: debiti verso fornitori non dichiarati per euro 592.544,03; debiti verso enti previdenziali non dichiarati per euro 8.323,37;
- #p#

debiti verso professionisti non dichiarati per euro 296.747,26; debiti in contenzioso non dichiarati per euro 30.000,00; poste creditorie insussistenti per euro 829.000,00; il tutto quindi comportante una differenza negativa della situazione patrimoniale, ossia una minusvalenza, pari a complessivi euro 1.756.614,00! Quanto sopra emerge dalle schede contabili di revisione e comparazione eseguite dal Rag. Castellano (doc.3), nonché dalla comparazione tra la situazione extracontabile allegata all'atto e garantita e la situazione contabile, racchiusa nel bilancio al 31.12.2006 (doc. 4);

- e) tale situazione venne quindi subito contestata con note dell'esponente avvocato del 7, 21, e 28 giugno del 2007 (doc. 5);
- f) in tale contesto il sig. Stefanelli ebbe a sollecitare la Lasermar ad intervenire, mediante copertura delle esposizione bancarie, da essa Lasermar garantite, per euro 900.000,00, atteso che, ai sensi dell'art 3 del contratto l'acquirente si era impegnato ad estinguerle solo a condizione che la situazione contabile garantita fosse reale, ed atteso che detta copertura, benchè inidonea a ricostituire una situazione di equilibrio tra quanto garantito e quanto in effetti venduto, avrebbe almeno consentito di utilizzare le risorse per coprire le minusvalenze non dichiarate (doc. 6);
- g) di tutta risposta Lasermar ebbe a notificare alle banche la revoca delle fidejussioni (doc.7), cui sono inevitabilmente seguiti i decreti ingiuntivi e la crisi della società (doc. 8)
- h) in diritto è notorio che la garanzia esplicita o implicita prestata dal venditore circa la consistenza o la composizione del patrimonio sociale comporta l'applicazione della disciplina stabilita dall'art 1497 c.c. per mancanza di qualità della cosa venduta (SC 3370/2004; Trib Mi 13.1.2005 in
##

giur. it. 2005, 748), e che tale disciplina determina, un inesatto adempimento della prestazione traslativa , per cui il compratore può invocare la risoluzione del contratto, fermo il diritto risarcitorio (art 1497 c.c.; Bianca tra i vari autori);

- i) nella fattispecie peraltro la risoluzione contrattuale è espressamente prevista sub art 2, per la ipotesi di mancata corrispondenza delle scritture allegare e/o di inadempimento dell'obbligazione di garanzia. Da ciò consegue sia la sussistenza di una clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c., di cui l'esponente ha già dichiarato di volersi avvalere (doc. 9), sia di un'ipotesi di inadempimento grave e rilevante, per l'ipotesi di risoluzione ex art 1497 c.c.;
- l) la conseguenza della risoluzione è ovviamente tanto la restituzione del prezzo pagato, quanto il risarcimento del danno;
- m) sotto il primo profilo (restituzione del prezzo) è documentato il pagamento della somma di euro 100.000,00, mentre sotto il secondo profilo (risarcimento del danno) dovrà tenersi conto, anche con valutazione equitativa, della perdita di guadagni connessi con l'attività che si era deciso di intraprendere, quantificabile in almeno 400.000,00 sulla base degli utili prospettati dalla parte venditrice con l'allegazione di una contabilità non rispondente al vero;
- n) va infine ben evidenziato che l'esponente, con correttezza e buona fede, ebbe ad avvisare Lasermar delle minusvalenze riscontrate e delle correlate implicazioni, invocando una loro definizione al fine di poter intervenire sugli istituti in via anticipata (doc. 6), mentre Lasermar ebbe, non solo a disinteressarsi di ogni riequilibrio contrattuale, ma addirittura a revocare
##

le fideiussioni, così ingenerando l'immediata proposizione di azioni legali.
Tale condotta implica quindi un'evidente esecuzione del contratto in mala fede, sanzionabile in via risarcitoria anche sotto tale profilo.

Per le dedotte ragioni di fatto e di diritto, l'esponente

CITA:

la s.r.l. LASERMAR in persona del suo leg. rapp.te p.t. con sede in Gaeta (LT)
via Sant'Agostino snc, Frazione Casarevole,

a comparire innanzi il Tribunale di Latina, Giudice e Sezione Designandi, per
l'udienza che sarà disposta ai sensi dell'art 9 d.lgs. 5/2003, con invito alla
costituzione mediante notifica di comparsa entro il termine di giorni 60 dalla
notifica del presente atto e con avvertimento che in difetto incorrerà nelle
preclusioni e decadenze di legge ovvero si procederà in sua contumacia, per
sentir accogliere le seguenti

conclusioni:

- accertare e dichiarare il contratto di cessione quote 23.3.2007 per Notaio Becchetti di Latina, meglio descritto in premessa, risolto ex art 1456 c.c. o alternativamente ex artt. 1453 e 1497 c.c. ;
- per l'effetto disporre con sentenza costitutiva l'intestazione delle quote della srl Thetys in detto contratto descritte a favore della Lasermar, con sua condanna alla restituzione del prezzo in ragione di euro 100.000,00 oltre interessi dalla data dell'atto alla data del pagamento a rimborso;
- condannare altresì la convenuta al pagamento del risarcimento del danno, secondo quantificazione che sarà effettuata in corso di causa o con

liquidazione equitativa, per un importo che comunque si indica sin d'ora in ragione di euro 400.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;

- vittoria di spese, competenze ed onorari.

In linea istruttoria si producono i documenti indicati nella esposizione, e si chiede ctu per determinare sulla base della situazione extra-contabile allegata all'atto e sulla base della contabilità sociale, quale sia la differenza di valore della partecipazione in esame e quale sia la perdita di guadagno che la situazione extra-contabile allegata in atto avrebbe consentito.

Ai fini del contributo unificato si indica il valore in euro 500.000,00.

Latina Lì 22.01.2008

Avv. Luca Maria Pietrosanti

TRIBUNALE DI LATINA

Il Giudice, a scioglimento della riserva;
letti gli atti di causa.

OSSERVA

Le eccezioni preliminari sollevate dal resistente non sono fondate. Irrilevante si evidenzia l'eccezione sollevata in riferimento alla asserita applicabilità del rito societario, non venendo in rilievo modalità di introduzione del giudizio sostanzialmente diverse rispetto a quelle in concreto seguite. La eccezione litispendenza, alla luce delle rispettive prospettazioni delle parti, non appare sussistere. Non si ritiene nemmeno sussistente l'eccezione difetto di notificazione anche in considerazione delle caratteristiche di informalità che contraddistinguono il procedimento cautelare.

1. Nel merito, il ricorso è infondato.

Va premesso che con contratto preliminare del 21.12.2006 la Lasermar srl si impegnava a vendere e cedere allo Iannotta, che prometteva di acquistare per sé o per persona da nominare, le quote di partecipazione al capitale sociale della società Tethys srl, pari all'82,85% del capitale sociale, per il prezzo di euro 250.000,00. Le parti convenivano altresì che la persona che avesse proceduto ad intestare le quote societarie promesse con il preliminare avrebbe dovuto rilasciare fideiussione presso la Banca di Roma e la Banca Popolare del Lazio per gli importi e alle condizioni sottoscritte dalla società promettente che provvederà a richiederne la restituzione. La Lasermar si impegnava poi a cedere alla Tethys srl la propria quota di partecipazione all'ATI relativa all'appalto con la società committente Marina di Nettuno Circolo Nautico spa

Con contratto del 23.3.07 la Lasermar cedeva a Iginio Stefanelli l'intera sua quota di partecipazione alla società Tethys, pari indicativamente all'82,85% del capitale sociale della predetta società.

Lo Stefanelli si obbligava a pagare il prezzo di euro 100.000,00 e gli scoperti della società Tethys nei confronti degli istituti bancari, fino alla concorrenza della somma di euro 900.000,00, entro il 31.1.08, in sei rate mensili.

In data 7.5.2007 la Lasermar cedeva alla Antares Industriale Group spa la propria quota di partecipazione nell'ATI, pari al 25% del valore dell'opera, per il prezzo simbolico di euro 1,00

1.1. Il ricorrente assume l'inadempimento dell'obbligo di pagare gli scoperti bancari della società Tethys nei confronti della Banca di Roma e della Banca Popolare del Lazio, e richiede il sequestro conservativo nei confronti dello Iannotta, dell'Antares e dello Stefanelli.

2. Ciò premesso, la domanda di sequestro conservativo proposta nei confronti della Tethys, della Antares e dello Iannotta va rigettata in quanto gli stessi non risultano, alla stregua della cognizione sommaria propria di tale fase, debitori della società ricorrente.

Stefanelli

Si consideri, infatti, che il contratto di cessione di quote della Tethys è stato stipulato dallo Stefanelli, il quale ne ha conseguentemente assunto i diritti e gli obblighi in esso previsti, tra i quali quello, che si assume inadempito, del pagamento degli scoperti nei confronti degli istituti bancari. Al riguardo è perfino superfluo evidenziare che secondo l'art. 1372, secondo comma, c.c., il contratto non produce effetto rispetto ai terzi.

3. A sostegno della propria domanda il ricorrente deduce in un primo tempo che i due predetti contratti sarebbero stati stipulati in attuazione del preliminare, con le parti espressamente indicate dallo Iannotta e che quest'ultimo sarebbe comunque il beneficiario degli acquisti (cfr. ricorso introduttivo).

3.1. Al riguardo va tuttavia rilevato che l'asserito legame causale tra i contratti di cessione di quote e il contratto preliminare stipulato con lo Iannotta non emerge *prima facie* dall'interpretazione degli stessi, stante la difformità del programma negoziale convenuto in sede di stipulazione del preliminare rispetto al contenuto dei contratti di cessione di quote. Ciò non consente di escludere in radice l'autonomia dei predetti contratti di cessione o comunque la loro natura novativa e sostitutiva rispetto al programma contrattuale stabilito in sede di stipulazione del preliminare, come prospettata dal resistente.

3.2. Ciò appare del resto confermato dal fatto che, come correttamente eccepito dallo stesso resistente, nello schema del contratto preliminare per sé o per persona da nominare la designazione che il ricorrente assume essere stata effettuata dallo Iannotta per essere efficace avrebbe dovuto rivestire la stessa forma del preliminare, ai sensi dell'art. 1402 c.c., ciò che non risulta essere avvenuto.

3.3. In ogni caso, va ribadito che parte del contratto di cessione delle quote Tethys è lo Stefanelli, il quale ha assunto conseguentemente gli obblighi da esso derivanti, ivi compreso quello di cui il ricorrente assume l'inadempimento. Va infatti evidenziato, al riguardo, che secondo l'orientamento del giudice di legittimità, nel caso di contratto preliminare di compravendita nel quale il promissario acquirente si obblighi per sé o per persona da nominare la modifica soggettiva del destinatario dell'acquisto del bene oggetto del preliminare può realizzarsi o prevedendo l'ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale sorto con la conclusione del preliminare, così che la persona nominata si sostituisce al contraente originario nella titolarità del rapporto, ovvero tramite l'acquisizione per la persona nominata del solo diritto alla prestazione dovuta dalla controparte promittente venditore, non essendovi in tal caso mutazione delle parti originarie del preliminare (Cass., n. 3328 del 2002). Orbene, nel caso in esame, anche a voler per assurdo ammettere che vi sia stata una valida designazione del terzo da parte dello Iannotta, deve ritenersi che lo Stefanelli sia subentrato in proprio nel rapporto contrattuale, assumendo i diritti e gli obblighi ad esso correlati,

Stefanelli

risulta dimostrato dal fatto che quest'ultimo non è il mero intestatario delle quote cedute ma stipulato il contratto di cessione divenendone parte.

4. Lo stesso ricorrente, in sede di note autorizzate, deduce invece, mutando impostazione rispetto alla precedente ricostruzione della vicenda negoziale, che ci sarebbe stata una interposizione fittizia di persone, null'altro specificando al riguardo.

4.1. Tale circostanza viene con evidenza dedotta in modo del tutto generico ed è priva in ogni caso di qualsiasi riscontro.

4.2. Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, che l'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, e quindi, nel caso in esame, dello stesso ricorrente, al fine di esprimere la propria volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente (Cass., n. 6451 del 2000). Inoltre sul piano della prova va rilevato che, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, in tema di simulazione, se il negozio è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale della inammissibilità della prova testimoniale, da ciò conseguendone che la prova può essere data solo mediante la controdi chiarazione (*ex plurimis*, Cass., n. 471 del 2003) che non è stata prodotta. Né è configurabile, allo stato degli atti, la altrettanto genericamente asserita illiceità della causa della "complessa attività negoziale compiuta".

4.3. Allo stato, dunque, non emerge alcun concreto elemento che consenta di affermare l'esistenza, in capo allo Iannotta e all'Antares, degli obblighi contrattuali dei quali viene prospettato l'inadempimento.

5. Nei confronti dello Stefanelli il ricorso è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità, con riguardo ad obbligazioni contrattuali, l'inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo, integrando il fondato timore di perdere le garanzie del credito a norma dell'art. 671 c.p.c., solo se successiva al sorgere del credito, con la conseguenza che non può aspirare alla misura cautelare *de qua* il creditore che abbia avuto modo di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore al momento in cui il credito è sorto (Cass., n. 4542 del 1998). Nel caso in esame, il ricorrente non ha prospettato alcun elemento da cui desumere che l'asserita inadeguatezza patrimoniale dello Stefanelli sia successiva alla stipulazione del contratto.

6. L'audizione degli informatori si rivela sia inammissibile che irrilevante, stante le limitazioni alla prova orale già evidenziate e tenuto conto del fatto che nel caso in esame si verte in tema di interpretazione del contratto.

7. Il ricorso va pertanto rigettato.

Antares

ricorrente va condannato al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la Lasermar spa al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.200, di cui euro 150,00 per spese.

24.4.08

Il Giudice
ITT or Ferr

I^A SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 24.4.08

